



CITTÀ DI BELGIOIOSO

Provincia di Pavia

N.RO GENERALE 18

Settore AREA POLIZIA LOCALE

DETERMINAZIONE N. 2 del 02-02-2026

COPIA

Oggetto: AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI ANNO 2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AREA POLIZIA LOCALE

VISTO il decreto del Sindaco n. 6 del 09/07/2024, di rinnovo degli incarichi di Posizione Organizzativa e nomina dei Responsabili dei Settori e dei loro sostituti;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 13, comma 3, del CCNL 16/11/2022, gli incarichi di posizione organizzativa in essere alla data di entrata in vigore del nuovo sistema di classificazione del personale, ovvero al 1° aprile 2023, sono, in prima applicazione, automaticamente ricondotti alla nuova tipologia di incarichi di Elevata Qualificazione e proseguono fino a naturale scadenza, ossia, nel nostro caso specifico, fino al 31/12/2023, secondo la predetta disciplina;

Richiamata la deliberazione n. 11 del 27/02/2025 "APPROVAZIONE DEL DOCUMENTO UNICO DI PROGRAMMAZIONE (DUP) - PERIODO 2025/2027 (ART. 170, COMMA 1 DEL D.L. 267/2000";

Deliberazione CC n. 12 del 27/02/2025 "APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE FINANZIARIO 2025/2027 (ART. 151 DEL D.L. 267/2000 E ART. 10 DEL D.L. 118/2011);

Con Decreto del Ministero dell'Interno del **24 dicembre 2025** (pubblicato sulla **Gazzetta Ufficiale n. 302 del 31 dicembre 2025**) è stato disposto ufficialmente il **differimento del termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2026–2028 da parte degli enti locali al 28 febbraio 2026.**

Richiamato il programma per la buona amministrazione Piano Triennale di Prevenzione per la Corruzione e della Trasparenza ed Integrità

RILEVATA l'esigenza di procedere all'affidamento in appalto del servizio di **RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONATI SUL TERRITORIO COMUNALE**;

DATO ATTO che, avuto riguardo all'importo dell'affidamento, non sussiste l'obbligo di ricorso alla CUC / SUA, ed è pertanto consentita la procedura autonoma di cui alla presente determinazione;

VISTO il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici", d'ora in avanti, per brevità "Codice" ed in particolare le disposizioni del sottosoglia comunitarie di cui al Libro II, parte I, articoli 48-55;

APPURATO:

-che l'art. 50 del Codice, con riferimento all'affidamento delle prestazioni di importo inferiore alle soglie c.d. "comunitarie", dispone che le stazioni appaltanti procedono con le seguenti modalità:

a) "Affidamento diretto" per lavori di importo inferiore a 150.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

b) "Affidamento diretto" dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000 €, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante;

-che l'Allegato I.1 al Codice definisce, all'articolo 3, comma 1, lettera d), l'"Affidamento diretto" come "l'affidamento del contratto senza una procedura di gara, nel quale, anche nel caso di previo interpello di più operatori economici, la scelta è operata discrezionalmente dalla stazione appaltante o dall'ente concedente, nel rispetto dei criteri qualitativi e quantitativi di cui all'articolo 50, comma 1 lettere a) e b), del codice e dei requisiti generali o speciali previsti dal medesimo codice";

ATTESO che il servizio di cui in argomento non è presente in alcuna convenzione attiva sia di Consip SpA, di ARIA SpA della Regione Lombardia che preveda la fornitura del servizio sopra richiamato;

TENUTO CONTO che gli affidamenti diretti, ancorché preceduti da una consultazione tra più operatori, sono contraddistinti da informalità e dalla possibilità per la stazione appaltante di negoziare le condizioni contrattuali con vari operatori, nel rispetto dei principi di cui al Codice;

CONSIDERATO:

-che l'esecuzione delle prestazioni in argomento NON sono soggette al rispetto dei Criteri Ambientali Minimi adottati nell'ambito di quanto stabilito dal Piano per la sostenibilità ambientale dei consumi del settore della pubblica amministrazione;

-che l'importo del presente affidamento non comporta l'obbligo del preventivo inserimento nella programmazione triennale di cui all'art. 37 del Codice;

-che le prestazioni di cui in oggetto non rivestono un interesse transfrontaliero certo, secondo quanto previsto dall'articolo 48, comma 2, del Codice, in primo luogo per il suo modesto valore, assai distante dalla soglia comunitaria ed in secondo luogo per la posizione geografica del Comune di Belgioioso;

Visto l'art. 163 D.Lgs.n.267/2000;

Visto il bilancio di previsione per il 2025/2027 in fase di approvazione;

VISTO l'art. 192 del TUEL nonché l'art. 17, comma 2 del Codice, il quale prevede che, in caso di "Affidamento diretto", la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della sua scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, a quelli inerenti alla capacità economico- finanziaria e tecnico-professionale, elementi di seguito indicati:

--Fine che con il contratto si intende perseguire e relativo oggetto: SERVIZIO DI RICOVERO E MANTENIMENTO DEI CANI ABBANDONIONATI SUL TERRITORIO COMUNALE;

Richiamata la propria determinazione n. 17 del 26 aprile 2017 con la quale si approvava la convenzione per il servizio di custodia e mantenimento cani randagi con il canile rifugio "Canile Cascina Quadrifoglio" gestito da ENPA di San Genesio ed Uniti;

Considerato che Enpa non intende rinnovare nessuna convenzione con i Comuni poiché il canile non ha ulteriori posti per cani ritrovati

Verificato anche tramite la collaborazione con i veterinari di ATS di Pavia, che in provincia di Pavia l'unico canile disponibile ad accogliere nuovi cani da mantenere e custodire è il canile "Canile dell'Oltrepo " di Rebaschio Antonio sito in Via Primo Maggio n 25 a 27042 Bressana Bottarone partita iva 01045120183

Ritenuto pertanto di provvedere a stanziare la somma annua, attualmente disponibile in bilancio di €. 4.000,00 iva inclusa per l'anno 2026;

Ritenuto che tale somma potrà essere rimodulata in base al numero di cani ricoverati;

Visto il D. Lgs. n°267/2000;

Tenuto conto che a tali scopi risulta disponibile la somma di cui ai seguenti riferimenti:
Cap. 799

Denominazione " spese mantenimento cani ";
per euro 3.278,69 + IVA 22% 721,31 per un totale di euro 4.000,00

CIG B53910ED15

Ritenuta la necessità, al fine di assicurare la regolarità delle scritture contabili e la loro coerenza con la documentazione giustificativa dell'attività amministrativa e gestionale, di adottare il conseguente impegno;

Esigibilità 2026;

ATTESO che le ulteriori disposizioni che si ritiene debbano essere applicate agli affidamenti del sottosoglia comunitario siano le seguenti:

a) in quanto contenute nella Parte I "Dei Principi", Titolo I "I principi generali" del medesimo Codice:

-art. 11 comma 9, il quale prevede l'obbligo della conservazione dell'equilibrio contrattuale per il tramite della revisione dei prezzi: si specifica, a tal fine, codeste disposizioni non si applica al presente affidamento in quanto trattasi di un contratto di durata inferiore all'anno.

b) in quanto contenute nelle seguenti norme, da considerarsi principi generali:

-l'art. 57 "Clausole sociali del bando di gara e degli avvisi e criteri di sostenibilità energetica e ambientale";

-l'art. 102 "Impegni dell'operatore economico";

1. Nei bandi, negli avvisi e negli inviti le stazioni appaltanti, tenuto conto della prestazione oggetto del contratto, richiedono agli operatori economici di assumere i seguenti impegni:

a) garantire la stabilità occupazionale del personale impiegato;

b) garantire l'applicazione dei contratti collettivi nazionali e territoriali di settore, tenendo conto, in relazione all'oggetto dell'appalto e alle prestazioni da eseguire, anche in maniera prevalente, di quelli stipulati dalle associazioni dei datori e dei prestatori di lavoro comparativamente più rappresentative sul piano nazionale e di quelli il cui ambito di applicazione sia strettamente connesso con l'attività oggetto dell'appalto o della concessione svolta dall'impresa anche in maniera prevalente, nonché garantire le stesse tutele economiche e normative per i lavoratori in subappalto rispetto ai dipendenti dell'appaltatore e contro il lavoro irregolare;

c) garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate.

2. Per i fini di cui al comma 1 l'operatore economico si intende già in regola con quanto sopra richiamato, essendo il medesimo inquadrato fra le amministrazioni pubbliche già soggette a controlli in tal senso e pertanto non occorre ulteriore verifica dell'attendibilità degli impegni assunti

ATTESO che il contratto derivante dal presente affidamento non è soggetto all'imposta di bollo secondo quanto disposto dall'allegato I.4 del Codice;

CONSIDERATO CHE le caratteristiche delle prestazioni offerte:

- sono conformi alle specifiche tecniche necessarie;

- rispondono pienamente all'interesse pubblico specifico che col presente affidamento si intende soddisfare;

- rispondono ai requisiti di rapidità;

-sono congrue rispetto al prezzo offerto.

CONSIDERATO che:

RICHIAMATI gli articoli della Legge 136/2010 "Piano Straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia", nel testo vigente in particolare l'art. 3, comma 1) e comma 5);

RILEVATO che non sono stati riscontrati rischi di interferenza e pertanto non è necessario provvedere alla redazione del DUVRI, né sussistono conseguentemente costi per la sicurezza interferenziali.

DATO ATTO che la prestazione che si intende acquisire non si configura quale artificioso frazionamento di una più ampia prestazione contrattuale, né il frazionamento di una medesima prestazione tra più unità operative dell'Ente la cui sommatoria comporterebbe il superamento della soglia dell'affidamento diretto, e che pertanto risulta rispettato il principio di cui all'art. 14, co. 6, del Codice;

DATO ATTO che il presente affidamento diretto intende realizzare il principio del risultato con la massima tempestività e il miglior rapporto qualità/prezzo ed è conforme ai principi di fiducia e di accesso al mercato di cui agli articoli 1, 2 e 3 del Codice;

RITENUTO di assumere idoneo impegno di spesa per il finanziamento delle prestazioni oggetto del presente affidamento;

ATTESO CHE per la procedura di cui alla presente determinazione il sottoscritto Responsabile del Settore:

- assume il ruolo di Responsabile unico del procedimento ex lege (art. 5, comma 2, Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i., artt. 107 e 109 del D.lgs. n. 267/2000), nonché il ruolo di Responsabile Unico del Progetto (R.U.P.) ai sensi dell'art. 15 del Codice;

- non si trova in alcuna situazione di conflitto di interessi con riferimento al procedimento di cui trattasi, ai sensi dell'art. 6-bis della legge n. 241/1990 e dell'art. 7 del D.P.R. n. 62/2013 (Regolamento recante il codice di comportamento dei dipendenti pubblici);

Visto il bilancio di previsione 2025/2027, in fase di approvazione annualità 2026;

RICHIAMATA la seguente normativa:

il Regolamento di Contabilità, approvato con deliberazione n. 17/CC del 24/04/2018;

la Legge n. 136 del 13 agosto 2010, art. 3 (Tracciabilità dei flussi finanziari);

il D.lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

la Legge n. 190/2012 e s.m.i.;

il D.lgs. n. 33/2013 e s.m.i.;

la Legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.i.;

DETERMINA

di impegnare la somma di €. 3.279,00 oltre Iva €. 721,31 per un totale di €. 4.000,00 per l'annualità 2026 per cura e mantenimento dei cani attualmente accuditi e per eventuali futuri interventi di accalappiamento, cura e mantenimento di cani rilevati sul territorio - che si potrebbero verificare negli anni 2026 a favore del canile "Canile dell'Oltrepo " di Rebaschio Antonio sito in Via Primo Maggio n 25 a 27042 Bressana Bottarone p.iva 01045120183 per il finanziamento della spesa relativa alla prestazione come sopra specificato, dando atto che l'impegno medesimo dovrà essere contabilizzato a carico dell'intervento di cui ai seguenti riferimenti:

Cap. 799

Denominazione " spese mantenimento cani ";

per euro 3.278,69 + IVA 22% 721,31 per un totale di euro 4.000,00

CIG B53910ED15

di confermare la regolarità della fornitura con l'accettazione della fattura elettronica e la relativa trasmissione all'ufficio ragioneria;

di confermare la liquidazione della spesa, previo parere di regolarità contabile della fattura emessa dal creditore, contenente anche gli estremi della comunicazione di cui al punto uno;

di dare atto che con l'ordinazione della spesa si intenderà perfezionata l'obbligazione giuridica nei confronti del terzo interessato, ai fini della registrazione dell'impegno definitivo di spesa. Il presente impegno, invece, costituirà economia di spesa della previsione di bilancio alla quale si riferisce, nel caso l'ordinazione della spesa non abbia luogo;

di trasmettere la presente determinazione al responsabile del servizio finanziario per l'apposizione del "visto" di competenza, ai fini della regolare esecuzione;

di esplicitare che con la sottoscrizione del presente atto si intende espresso il parere in ordine alla regolarità tecnico – amministrativa;

di disporre l'informazione alle ditte interessate e sopra specificate dell'adozione del presente provvedimento e della necessità di annotarne gli estremi sulla fattura relativa alle prestazioni richieste, ai sensi e per gli effetti dell'art. 191 D. Lgs. 267/2000 Testo Unico Enti Locali, e di darne altresì informazione ad ogni altro eventuale controinteressato ai sensi della Legge n. 241/90 e s.m.i.

DI DARE ATTO, inoltre, che l'esigibilità dell'obbligazione avverrà entro il 31/12/2026.

DI DARE ATTO che quanto dichiarato nelle premesse, ai sensi dell'art. 26, commi 3 e 3 bis della Legge n. 488/1999, è stato attestato ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000, consapevole delle responsabilità e delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del D.P.R. n. 445/200 per false attestazioni e dichiarazioni mendaci e sotto la mia personale responsabilità.

DI DARE ATTO, ai fini dell'osservanza delle disposizioni di cui all'art. 6-bis della Legge 241/1990 e dell'art. 7 del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, emanato con DPR n. 62/2013, consapevole delle sanzioni penali conseguenti a dichiarazioni non veritiere e/o a falsità in atti, ai sensi del D.Lgs. n. 445/2000, di non trovarsi, nella sua qualità di Responsabile dell'adozione del presente provvedimento, in situazioni di incompatibilità né in condizioni di conflitto di interessi, anche potenziale.

DI INSERIRE il presente atto nella raccolta ufficiale degli atti del Comune di Belgioioso – Repertorio delle Determinazioni.

DICHIARAZIONI DI SUSSISTENZA DEI LIVELLI ESSENZIALI DI TRASPARENZA E DI INSUSSISTENZA DI CONFLITTO DI INTERESSE IN RIFERIMENTO AL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Comm.rio Capo Savi Fabio Responsabile di Posizione Organizzativa dell'area Polizia Locale e viabilità

DICHIARA

Sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti della Legge 6 novembre 2012 n. 190 e del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445,

l'insussistenza di situazioni di conflitto di interesse, neanche potenziale, con il/i Soggetto/interessato/i ai procedimenti di competenza, capaci di incidere negativamente sull'imparzialità del Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento, per cui è fatto obbligo espresso di astenersi dall'adottare pareri, valutazioni tecniche, atti endoprocedimentali, nonché il provvedimento finale;

l'insussistenza tra Responsabile di Area/Responsabile di Servizio/Responsabile di Procedimento con il/i Soggetti (titolari, soci, amministratori e dipendenti) che con lo stesso hanno stipulato contratti o interessati a procedimenti di autorizzazione, concessione o erogazione di vantaggi economici di qualunque genere, di relazioni di parentela o di affinità entro il quarto grado: o situazioni di convivenza o frequentazione abituale;

che in virtù dell'articolo 54 del Codice dell'Amministrazione Digitale, di cui al Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni; dell'articolo 21 della Legge 18 giugno 2009, n. 69, e successive modificazioni; dell'articolo 11 del Decreto Legislativo 27 ottobre 2009, n. 150; dell'articolo 18 della Legge n°1 del 07/08/2012, il Comune di Belgioioso ha assicurato i livelli essenziali di Trasparenza.

Belgioioso, 02-02-2026

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
F.to (Fabio Savi)

VISTO CONTABILE

In ordine alla regolarità contabile della presente proposta, ai sensi dell'art. 151, comma 4, TUEL - D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000, si esprime parere Favorevole.

Sintesi parere: Favorevole

AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI ANNO 2026 N. 20 del 02-02-2026 a Competenza CIG B53910ED15		
Missione Programma 5° livello 03.01-1.03.02.99.999 Altri servizi diversi n.a.c.		
<i>Capitolo</i>	799	<i>Articolo</i> 1 Spese mantenimento cani
<i>Causale</i>	AFFIDAMENTO SERVIZIO DI MANTENIMENTO CANI ANNO 2026	
<i>Importo</i>	2026	€. 4.000,00
<i>Beneficiario</i>	8177	omissis

Data 02-02-2026

Responsabile del Servizio Finanziario

F.to Costa Beatrice

Si attesta che copia della presente determinazione è pubblicata all'Albo Pretorio Comunale ai sensi dell'art. 32 Legge 69 del 18.06.2009 per 15 giorni consecutivi dal 02-02-2026 al 17-02-2026.

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'Art.20 del Codice dell'Amministrazione Digitale